

## DECISIONE (UE) 2022/936 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2022

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 14ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell'OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) mediante l'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) <sup>(1)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'OTIF.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all'articolo 6 dell'appendice F della COTIF sulle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale, il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»).
- (4) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 dell'appendice G della COTIF sulle regole uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale («regole uniformi ATMF»), il CTE è competente per l'adozione o la modifica dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di UTP.
- (5) Il CTE ha inserito nell'ordine del giorno della sua 14ª sessione, che si terrà il 14 e 15 giugno 2022, una proposta di decisioni di modifica delle UTP TAF e la revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione di UTP.
- (6) Gli obiettivi cui mirano le decisioni del CTE sono allineare l'UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione <sup>(2)</sup>, e allineare l'allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

